

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ORGANI

Sommario

TITOLO I: IL CONSORZIO E I SUOI ORGANI	2
Art. 1 - NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE.....	2
Art. 2 - ORGANI DEL CONSORZIO	2
Art. 3 - COMPETENZE	3
TITOLO II: L'ASSEMBLEA GENERALE	3
Art. 4 - DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.....	3
Art. 5 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.....	4
Art. 6 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE	5
Art. 7 - L'ORDINE DEL GIORNO	5
Art. 8 DEFINIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	6
Art. 9 ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	6
Art. 10 FUNZIONI DEL PRESIDENTE.....	7
Art. 11 INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE.....	7
Art. 12 ORDINE DI DISCUSSIONE DI CIASCUN ARGOMENTO	8
Art. 13 COMMISSIONI SPECIALI	8
ART. 14 DELIBERAZIONI	9
ART. 15 OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	9
ART. 16 MODALITA' DI VOTAZIONE.....	9
ART. 17 - PROSECUZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	11
ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA	11
ART. 19 - VERBALE DELLE SEDUTE	12
TITOLO III: DEGLI ALTRI ORGANI E ORGANISMI DEL CONSORZIO.....	12

ART. 20 – RINVIO INTERNO.....	12
ART. 21 – INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA.....	13
ART. 22 – IL SEGRETARIO	14
ART. 23 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	14
ART. 24 – NORME FINALI	14

TITOLO I: IL CONSORZIO E I SUOI ORGANI

Art. 1 – NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE

1. Il «Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige» (in sigla «BIM Adige Trento» o «Consorzio dei Comuni Bim Adige Trento»), come delimitato dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 14 dicembre 1954, n. 703 (Delimitazione del perimetro del Bacino imbrifero montano dell'Adige, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959) e costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 1955 n. 15, ha personalità giuridica propria di diritto pubblico.
2. Il funzionamento del Consorzio è retto, oltre che dalle pertinenti disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2 – ORGANI DEL CONSORZIO

1. Come previsto dallo Statuto, gli organi del Consorzio sono:
 - l'Assemblea generale;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consorzio;
- le Assemblee di Vallata.

Art. 3 - COMPETENZE

Le competenze degli organi del Consorzio sono disciplinate dallo Statuto.

TITOLO II: L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 4 - DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale è inviato dal Presidente del Consorzio secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.
2. L'avviso deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere trasmesso, a cura del Presidente, almeno 3 giorni prima della seduta.
3. L'avviso deve contenere quantomeno: l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco dei punti posti all'ordine del giorno. L'avviso deve specificare, altresì, le modalità di svolgimento della seduta, con espressa indicazione dell'eventuale ricorso a strumenti di riunione in videoconferenza. In tali casi, all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

4. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i Comuni consorziati all'indirizzo PEC del Comune e agli indirizzi di posta elettronica eventualmente forniti, allo scopo, dai singoli rappresentanti.
5. Lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea generale può tenersi anche in forma interamente telematica ovvero mista.
6. La piattaforma utilizzata per le sedute assembleari miste o telematiche deve consentire la verifica dell'identità dei rappresentanti in videocollegamento e garantire l'interazione tra presenti e collegati in modalità tali da non compromettere lo svolgimento di discussioni e votazioni.
7. Anche in occasione delle sedute telematiche o miste, al Segretario verbalizzante deve essere assicurata la più piena percezione dell'andamento della seduta. Assente tale condizione, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori assembleari.

Art. 5 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. In prima convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno dodici ore dalla prima, è sufficiente la presenza di 43 membri.
2. Il numero legale degli intervenuti è accertato dal Segretario verbalizzante, il quale tiene altresì nota dei rappresentanti che entrano e che escono. Se nel corso della riunione viene meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere, rispettivamente,

temporaneo ovvero definitivo. In quest'ultimo caso, il Presidente provvede a fissare la data, l'ora e il luogo della seduta successiva.

Art. 6 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultima ipotesi, la richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consorzio e deve indicare i punti oggetto di discussione e le ragioni che giustificano la richiesta.

Art. 7 - L'ORDINE DEL GIORNO

1. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso. La discussione prende avvio dai punti da trattare in seduta pubblica, riservando per ultimi quelli da trattare in seduta privata.
2. Il Presidente può proporre di modificare l'ordine di discussione. La proposta di modifica si intende approvata qualora i due terzi dei presenti non vi si opponga. La variazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un rappresentante, ma in tal caso essa sarà sottoposta a votazione da parte dell'Assemblea e dovrà approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 DEFINIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. I temi oggetto di discussione e di deliberazione da parte dell'Assemblea sono definiti dal Presidente, anche su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Ciascun rappresentante può proporre al Presidente o al Consiglio Direttivo di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio direttivo ha il potere di opporsi a tale richiesta e di impedirne ovvero differirne la discussione in Assemblea. In tali casi, il rappresentante può, tuttavia, nel corso della prima seduta utile, chiedere all'Assemblea di deliberare l'inserimento della proposta di discussione nell'ordine del giorno della seduta successiva. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa e con voto palese.
3. Il Consiglio direttivo non può opporsi e/o differire la discussione allorché questa riguardi la mozione di sfiducia del Presidente.

Art. 9 ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Non è ammessa alcuna deliberazione su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può sempre fare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno, ma rispetto a esse non è possibile procedere a una deliberazione. Su tali comunicazioni possono tuttavia essere presentate mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Ogni rappresentante può intervenire, previa autorizzazione del Presidente, per ricordare la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone e date di particolare rilievo, ovvero per rendere comunicazioni di particolare

importanza. Tali interventi devono tuttavia essere contenuti entro i dieci minuti.

Art. 10 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consorzio presiede l'Assemblea, ne convoca le riunioni e ne dirige i lavori.

Art. 11 INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE

1. Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti, previa richiesta di parola al Presidente. La richiesta può essere verbale o scritta.
2. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta nell'ordine di presentazione della richiesta di intervenire, salvo che taluno degli iscritti dichiarerà di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso, ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.
3. Ciascun rappresentante può prendere la parola, in relazione al medesimo argomento, al massimo due volte. Sono fatti salvi ulteriori interventi, in forma succinta, per la dichiarazione di voto, per fatto personale o per mozione d'ordine.
4. Sussiste il fatto personale quando si faccia questione della condotta o delle opinioni espresse da un rappresentante comunale, ovvero qualora siano attribuite allo stesso opinioni diverse da quelle effettivamente espresse.
5. Per mozione d'ordine si intende l'ipotesi in cui si richiami un rappresentante al rispetto della legge, dello Statuto o del presente regolamento, ovvero a

quella in cui si formulino rilievi sul modo o sull'ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione.

Art. 12 ORDINE DI DISCUSSIONE DI CIASCUN ARGOMENTO

1. Salvo che la natura della questione suggerisca diversamente, la discussione di ciascun argomento segue il seguente ordine:
 - a. esposizione, da parte del Presidente, della questione da trattare;
 - b. discussione generale, seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;
 - c. discussione particolareggiata della proposta di deliberazione, nelle sue singole parti, con eventuale presentazione di emendamenti;
 - d. votazione sulle singole mozioni e/o emendamenti, seguita da votazione generale sull'oggetto della deliberazione.

Art. 13 COMMISSIONI SPECIALI

1. L'Assemblea generale può istituire Commissioni speciali per l'esame di specifiche questioni, ogni qual volta lo ritenga necessario.
2. Le Commissioni speciali possono essere composte da soggetti non facenti parte dell'Assemblea e dotati di particolare competenza o esperienza.
3. Il numero e l'identità dei componenti di ciascuna Commissione speciale sono definiti dal Consiglio Direttivo, in modo da riflettere una equilibrata rappresentanza delle Vallate.

ART. 14 DELIBERAZIONI

1. Salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto e da questo Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, da calcolarsi, cioè, avendo riguardo ai membri presenti alla seduta.
2. L'Assemblea può decidere, a maggioranza dei presenti, di rinviare un argomento a una seduta successiva.
3. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

ART. 15 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. In caso di conflitto di interessi o nelle altre ipotesi previste dalla legge, il rappresentante interessato ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla partecipazione alla relativa votazione.

ART. 16 MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese e per alzata di mano.
2. Si procede a scrutinio segreto nelle deliberazioni concernenti singole persone e ai fini dell'elezione dei componenti elettivi del Consiglio direttivo.
3. In entrambe le ipotesi, il computo dei voti è fatto dal Segretario, coadiuvato da tre rappresentanti scrutatori eletti, per ciascuna seduta, dall'Assemblea generale. Non appena terminate le operazioni di conteggio, il Presidente comunica l'esito della votazione all'Assemblea.

4. Ciascun rappresentante può motivare il proprio voto e ha diritto, su richiesta espressa, che sia fatto constare succintamente a verbale l'orientamento di voto espresso e la relativa motivazione.
5. Quando la seduta è convocata telematicamente o in modalità mista, i consiglieri in videocollegamento esprimono il proprio voto palese in una delle seguenti modalità:
 - a. a seguito di chiamata, per appello nominale, da parte del Presidente dell'Assemblea, a videocamera e microfono attivi, esprimendo il proprio voto, favorevole o contrario, o la propria astensione;
 - b. esprimendo la propria dichiarazione di voto già nel corso dell'intervento che abbiano svolto;
 - c. avvalendosi, dove prevista, della modalità di espressione del voto disponibile sulla piattaforma che ospita la riunione. Qualora si garantisca questa opzione, l'Ente ha l'onere di individuare una piattaforma che permetta l'espressione del voto, unitamente all'accertamento dell'identità dei consiglieri votanti, al momento di espressione del voto.
6. Quando la seduta è convocata telematicamente o in modalità mista, i consiglieri in videocollegamento esprimono il proprio voto segreto nelle modalità garantite, a questo scopo, dalla piattaforma prescelta.
7. L'espressione del voto segreto non deve essere, in alcun modo, riconducibile all'avente diritto da cui proviene.

8. Le piattaforme prescelte devono poter garantire la libera espressione del voto e, nel caso di voto palese, la riconducibilità dei voti espressi ai titolari del diritto di voto. Per le votazioni che prevedono lo scrutinio segreto, la raccolta dei voti deve prestare adeguate garanzie anche in punto di anonimizzazione dei voti espressi.

ART. 17 – PROSECUZIONE DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

1. Nel caso in cui non si arrivi a concludere la trattazione di tutti i punti posti all’ordine del giorno, il Presidente può disporre la continuazione dei lavori nei giorni successivi. Qualora ciò risulti dall’avviso di convocazione, non si rende necessario inviare un altro avviso di convocazione dell’Assemblea. In caso contrario, il Presidente è tenuto a comunicare la continuazione dei lavori nelle forme di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI DELL’ASSEMBLEA

1. Ogni rappresentante ha il diritto di prendere visione degli atti e dei documenti attinenti agli argomenti posti all’ordine del giorno o alle singole questioni che riguardino l’esercizio delle competenze dell’Assemblea.
2. Sull’istanza di accesso provvede il Segretario.
3. Nell’avviso di convocazione della seduta, sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l’ufficio che la detiene.

4. La documentazione relativa alla seduta può essere resa disponibile anche sulla piattaforma che ospita i collegamenti da remoto, a condizione che la stessa risulti consultabile dai soli consiglieri. A ciascun consigliere sono previamente trasmesse le informazioni e le credenziali necessarie per accedere a queste risorse.

ART. 19 - VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il verbale di ogni seduta è redatto, in conformità alla legge e al presente Regolamento, dal Segretario. Il verbale deve indicare l'ora d'inizio e di conclusione della seduta; i soggetti che hanno partecipato alla riunione; il resoconto sommario, ma esaustivo, della discussione, con l'indicazione delle opinioni espresse dagli intervenienti, nonché l'esito delle singole votazioni.
2. Il verbale è approvato dall'Assemblea nella riunione immediatamente successiva. A tal fine, il verbale deve essere inviato, almeno 7 giorni prima, a tutti i componenti, i quali possono presentare osservazioni al riguardo e avanzare richieste di modifica fino a 2 giorni liberi prima della riunione.

TITOLO III: DEGLI ALTRI ORGANI E ORGANISMI DEL CONSORZIO

ART. 20 - RINVIO INTERNO

1. Le disposizioni contenute agli articoli da 4 a 19 del presente Regolamento sono applicabili, per quanto compatibili, anche alle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee di Vallata.

2. Per il Consiglio direttivo l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione del Consiglio direttivo può essere trasmesso, a cura del Presidente, almeno 3 giorni prima della seduta.

ART. 21 - INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

1. Al Presidente, ai Vicepresidenti e ai componenti del Consiglio direttivo è attribuita un'indennità mensile di carica nella misura determinata dall'Assemblea generale, in conformità con quanto disposto dall'art. 67, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dal relativo Regolamento regionale di attuazione.
2. Ai rappresentanti dei Comuni all'interno dell'Assemblea generale e dell'Assemblea di vallata spetta un gettone di presenza per ogni riunione alla quale partecipano, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute per prendere parte alle sedute dell'Assemblea. L'ammontare del gettone di presenza è stabilito dall'Assemblea generale in conformità con quanto disposto dall'art. 67, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dal relativo Regolamento regionale di attuazione.
3. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite all'interno del Consorzio.

ART. 22 - IL SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore consorziale. In caso di impedimento, di dimissioni o, comunque, di assenza del Direttore consorziale, le funzioni di Segretario sono svolte dal rappresentante più giovane ovvero da un Segretario comunale, appositamente nominato dalle rispettive assemblee.
2. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo e delle Assemblee di Vallata, redigendone il verbale ai sensi dell'art. 19.

ART. 23 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo e delle Assemblee di Vallata devono essere pubblicate, almeno per estratto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale dell'Ente, in conformità con quanto disposto dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Direttore del Consorzio è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 24 - NORME FINALI

1. Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni e per tutto quanto non espressamente contemplato nello Statuto o nel presente Regolamento, si intendono analogicamente richiamate, là dove compatibili, le disposizioni regionali e provinciali in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o vietato dalla legge, il Consorzio può esercitare la propria autonomia nel modo più confacente al raggiungimento dei propri scopi.